CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
05/07/2010 U-nd/2942/2010

/U-MC/10

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina

Oggetto: Competenze professionali in materia di impianti elettrici e fotovoltaici - richiesta parere – prot. CNI n. 2679

Viene richiesto parere sulla possibilità per un Ingegnere elettronico (laurea specialistica 32/S), iscritto alla sezione A dell'albo, settore *c)* dell'informazione, di progettare impianti elettrici e fotovoltaici e, in caso affermativo, entro quali limiti.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli

Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore dell'informazione, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera *c*), DPR *cit.*.

Ebbene, sulla base del disposto della lettera *c*) del primo comma dell'art. 46 DPR 328/2001 – a parere del Consiglio Nazionale – è da negare in via generale la competenza degli iscritti nel settore dell'informazione in tema di progettazione degli impianti, salvo per ciò che concerne la progettazione di impianti e sistemi elettronici, ma solo in quanto asserviti e finalizzati all'automazione e/o alla generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Agli stessi soggetti è preclusa la progettazione di impianti fotovoltaici, essendo tale attribuzione di competenza degli Ingegneri civili e ambientali e degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo (v. i precedenti pareri CNI 7/12/2009 e 11/11/2008, allegati e rinvenibili sulla Banca Dati internet del Consiglio Nazionale).

In questi termini è il parere richiesto salvo, si ripete, eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

ALLEGATI:

1) Parere CNI 7/12/1999;
2) Parere CNI 11/11/2008.

MC1406ME

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 11/11/2008

Prot. n.2252 /U-DF-MC/08

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio
Via Pergole, 8
23100 SONDRIO

Oggetto: Quesiti in tema di competenze professionali – prot. CNI 1895

Viene richiesto parere sulla possibilità per gli iscritti alla Sezione A dell'albo, settore a) civile e ambientale, di firmare progetti relativi ad impianti fotovoltaici di potenza da 3 Kw a 200 Kw, nonché sulla possibilità per un laureato magistrale in Ingegneria dell'informazione (*rectius*: per un iscritto alla Sezione A, settore c) dell'informazione) di predisporre la certificazione energetica degli edifici oppure firmare progetti di impiantistica.

Sulle anzidette questioni è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto concerne il primo quesito, è opinione del Consiglio Nazionale che dalla lettura dell'art. 46, comma 1, lettera a), del DPR 328 – che fa riferimento a "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione..... di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio" – risulta la competenza professionale degli iscritti alla

sezione A, settore civile e ambientale, relativamente alla progettazione di impianti fotovoltaici.

Nella stessa direzione v. anche il precedente parere CNI 23/6/2008, allegato.

Per quanto riguarda la certificazione energetica e la progettazione degli impianti, bisogna trattarne distintamente.

Dopo aver ricordato che laurea magistrale e laurea specialistica sono sinonimi (art. 13, comma 7, decreto Ministero dell'Università 22 ottobre 2004 n. 270), per individuare l'ambito di privativa professionale dell'iscritto alla sezione A, settore c) dell'informazione, occorre guardare al disposto dell'art. 46, comma 1, lett. c), del DPR 328 in uno con le normative di settore.

La certificazione energetica degli edifici (e l'attestato di certificazione energetica che in via transitoria la sostituisce) è stata oggetto di una serie di complessi interventi normativi, il cui *iter* non è qui possibile ricostruire (v. anche la recente circolare CNI 28/4/2008 n. 155).

Basti sapere che l'art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (oggi sostituita dal DPR 6/6/2001 n. 380) prevedeva un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica "realizzata da un tecnico abilitato", per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia.

In attesa della adozione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è oggi all'Allegato III del d.lgs. 30/5/2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE") che bisogna guardare per individuare i "soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici".

In estrema sintesi, il punto 2.2 dell'Allegato III citato fa riferimento al tecnico, dipendente o libero professionista, iscritto ai relativi ordini e collegi, ed <u>abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente</u> (v. il precedente parere CNI 19/9/2008, allegato).

Da quanto sopra, dato il riferimento alla capacità di progettazione di edifici ed impianti nell'Allegato III citato, e la mancanza di validi riferimenti nell'art. 46, comma 1, lettera c), del DPR 328, è opinione del Consiglio Nazionale che la certificazione energetica degli edifici non rientri nella competenza professionale degli iscritti alla Sezione A, settore c) dell'informazione, dell'albo.

Le stesse considerazioni – ovvero la mancanza di validi ed espressi fondamenti nel settore di attività professionale, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, lettera c) del DPR 328 – conducono a negare la legittimazione degli iscritti nel settore dell'informazione in tema di progettazione degli impianti.

Tutto questo, si ripete, salvo diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti per materia, nonché eventuali sviluppi normativi.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli.)

Allegati:.
1) parere CNI 23/6/2008;
2) parere CNI 19/9/2008.

\\Hp_server\segreteria\XVII^ Sessione 2006\Doc.Proietti\ing.De Felice\EDF2210so.doc

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
07/12/2009 - 0008188

/U-GB/09

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari
Via Tasso, 25
09128 CAGLIARI

Oggetto: Competenze professionali in tema di progettazione di impianti fotovoltaici e termine per l'iscrizione in tutti e tre i settori dell'albo - richiesta parere – prot. CNI n. 2147

Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sui professionisti abilitati a realizzare la progettazione di impianti fotovoltaici, alla luce della suddivisione dell'Albo in settori e Sezioni, nonché sulla possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'Albo anche in un secondo momento.

Sulle richiamate questioni si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'individuazione delle competenze professionali, occorre in primo luogo ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali del DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si ritiene che gli impianti fotovoltaici facciano parte a pieno titolo dei ".... sistemi e impianti civili e per

l'ambiente e il territorio..." di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), del DPR 328/2001 e quindi – a parere del Consiglio Nazionale – rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a) civile e ambientale, ma allo stesso tempo fanno pure parte degli "... impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia...." di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del DPR 328 cit., e come tali rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A), settore b) industriale.

Ne deriva che la progettazione di impianti fotovoltaici in generale spetta sia agli Ingegneri civili e ambientali che agli Ingegneri industriali della Sezione A dell'albo.

Per quanto riguarda gli ingegneri iuniores della Sezione B, settore civile e ambientale dell'albo, si ritiene che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 2), del DPR 328 ("la progettazione, la direzione dei lavori .....relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"), rientrano nelle loro competenze gli impianti fotovoltaici facenti parte della progettazione di costruzioni civili semplici e con l'impiego di metodologie standardizzate.

Allo stesso tempo spettano agli ingegneri iuniores iscritti alla Sezione B, settore industriale, gli impianti fotovoltaici qualora la progettazione concerna singoli organi o singoli componenti di impianti e di sistemi, con l'uso di metodologie standardizzate (art. 46, comma 3, lett. b), punto 3), DPR 328).

Sul secondo quesito, avente soluzione positiva e senza limiti temporali, si rinvia alla lettura del precedente parere CNI del 30/7/2007 allegato, rinvenibile assieme agli altri sull'argomento nella banca dati Internet del Consiglio Nazionale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

Allegato: parere CNI 30/7/2007.

\\Hp_server\segreteria\XVII^ Sessione 2006\Doc.Proietti\Ciam\2009\mc0406CA.doc